DE IUSTITIA

Rivista scientifica Gennaio 2024

DIRITTO CIVILE ISSN 2974-7562

# LA DISCIPLINA CIVILISTICA DELL'USURA ALLA LUCE DELLE SENTENZE NN. 24675/2017, 16303/2018 E 19597/2020 DELLE SEZIONI UNITE

di **Alessandro TAROZZI***

***ABSTRACT***

*Il presente contributo mira ad analizzare nel dettaglio le problematiche – ancora parzialmente irrisolte – legate alla disciplina civilistica dell'usura risultante dal noto trittico di sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione.*

***SOMMARIO***

1. L'usura: aspetti introduttivi ..... 1

2. Brevi cenni alla normativa penale ..... 1

3. T.E.G.M, T.E.G. e principio di simmetria / omogeneità ..... 3

4. La disciplina civilistica dell'usura ..... 5

5. L'usurarietà sopravvenuta ..... 6

5.2. Il dibattito giurisprudenziale ante Sezioni Unite nr. 24675/2017 ..... 7

5.3. La sentenza delle sezioni unite nr. 24675 del 19 ottobre 2017 ..... 8

6. Usura ed interessi moratori: il dibattito giurisprudenziale ante Sezioni Unite nr. 19597/2020 ..... 10

6.1. La sentenza delle Sezioni Unite nr. 19597 del 18 settembre 2020 ..... 12

## *1. L'USURA: ASPETTI INTRODUTTIVI*

Com'è noto, in virtù dell'autonomia privata di cui godono le parti di un contratto di finanziamento, quest'ultime sono libere di negoziare anche la misura degli interessi relativi a tale contratto, con l'unico limite che questi non risultino eccessivamente alti rispetto ai valori di mercato. La fattispecie dell'usura consiste proprio nel prestito di denaro o altra utilità a tassi di interessi illegali, tali da risultare pregiudizievolmente onerosi per il debitore. In altri termini, l'usura configura quella che la dottrina definisce una violenza alla libertà negoziale[1]. Ciò soprattutto se si tiene a mente che, non di rado, l'obiettivo dell'usuraio è quello di ottenere illecitamente le garanzie date dal debitore in regione del prestito.

La materia di cui si tratta, oltre venticinque anni fa, è stata oggetto di un rilevantissimo intervento legislativo. Ci si riferisce alla legge 7 marzo 1996, n. 108 "Disposizioni in materia di usura", la quale, nel chiaro intento di contrastare ancora più fortemente tale pratica, ha ridisegnato gli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. L'odierno quadro normativo è poi completato dal D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, "Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108", convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2001, n. 24, dalle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, emanate dalla Banca d'Italia[2] e dai Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso i quali vengono pubblicati trimestralmente i T.E.G.M. rilevati dalla Banca d'Italia.

Sicuramente più vivace è stato il dibattito giurisprudenziale. Infatti, occorre qui anticipare che l'istituto in esame è stato oggetto di ben tre pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione[3], le quali, unitamente a quanto previsto *ex lege*, divengono fondamentali al fine di fotografare con precisione l'odierno volto della materia.

## *2. BREVI CENNI ALLA NORMATIVA PENALE*

Il reato di usura, previsto all'art. 644 c.p., è costituito da categorie giuridiche extrapenali che,

* Dottore in giurisprudenza con lode, in possesso di diploma di specializzazione per le professioni legali (S.S.P.L.) e di attestato di alta formazione nelle materie di civile, penale e amministrativo.

[1] F. FIORUCCI, *Anatocismo, usura e Taeg/Isc nei mutui bancari, Altalex Editore*, 2019, p. 74.

[2] Le nuove Istruzioni, aggiornate al quarto trimestre 2016 (29 luglio 2016), sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2016, n. 185 e sul sito www.bancaditalia.it.

[3] Cass. SS.UU. 19 ottobre 2017, n. 24675; Cass. SS.UU. 20 giugno 2018, n. 16303; Cass. SS.UU. 18 settembre 2020, n. 19597, in *www.leggiditalia.it*.

 ISSN 2974-7562

ponendo in relazione il testo della norma con elementi della realtà fattuale, assorbono il fatto tipico[4]. Come già accennato, la L. n. 108/1996 ha ridisegnato la fattispecie penale, ancorandola al dato oggettivo del superamento del tasso-soglia. Il comma 3 dell'art. 644 c.p. sancisce infatti che "*la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari*". Tale limite è individuato con decreto dal MEF il quale, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il T.E.G.M[5].

Il legislatore del '96 ha così svincolato il reato di usura dallo stato di bisogno del soggetto passivo, elemento necessario nella disciplina previgente. Il citato comma 3, però, prevede anche che *"sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria"*. Oltre all'usura conseguente al superamento del tasso-soglia (c.d. usura presunta), detto reato si configura allora pure nei casi in cui il reo, approfittandosi delle condizioni di difficoltà economiche o finanziare[6] del soggetto finanziato, ottenga un vantaggio sproporzionato (c.d. usura in concreto). La sproporzione *ex* art. 644, co. 3 c.p. non può essere desunta *sic et simpliciter* dalla misura elevata del tasso di interesse ma deve essere valutata in concreto dal giudice in base alle prove che l'attore ha l'onere di fornire.

Sempre con riguardo alla sua struttura, poi, la fattispecie usuraria è incentrata sulla rilevanza penale di due condotte, l'una destinata, di norma, ad assorbire l'altra. Il reato di usura è infatti un reato a schema duplice, posto che punisce tanto la promessa quanto la dazione in termini di progressività ma non di reciprocità, nel senso che, una volta compiutasi la dazione, scade la rilevanza giuridica della promessa. In ogni caso, quest'ultima, ai fini del perfezionamento del reato, è elemento sufficiente, non essendo necessario il completo adempimento del contratto usurario[7].

Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, la giurisprudenza di merito e di legittimità è pacifica nell'identificare il dolo richiesto dalla norma come generico. Tale coefficiente psicologico, poi, viene di regola escluso[8] sulla base di una valutazione congiunta di un insieme eterogeneo di elementi quali l'episodicità e la lieve entità del superamento del tasso-soglia, la presenza di normativa secondaria di settore non rivisitata dalla Banca d'Italia, la complessità delle clausole usurarie o la molteplicità dei soggetti che hanno partecipato alla loro redazione.

Da ultimo, posto che, a seguito della dazione, l'usura si configura come reato a condotta frazionata (o a consumazione prolungata), la Suprema Corte[9] ha chiarito che, conseguentemente alla rateizzazione del *quantum debeatur*, il *tempus commissi delicti* si individua nella corresponsione dei singoli ratei e non nella pattuizione, divenuta ormai

[4] E. QUARTA, L. QUINTIERI, *La rilevanza usuraria degli interessi moratori dopo le Sezioni Unite n.19597/2020*, Revelino Editore, 2021, p. 73. Sulla relazione tra legge penale e diritto privato in relazione alla fattispecie di usura cfr. anche F. BELLOMO, *Nuovo sistema del diritto penale*, Volume I, *Principi e legge penale*, *Diritto e Scienza*, 2010, p. 435.

[5] La procedura amministrativa volta a rilevare in modo oggettivo il livello medio dei tassi di interesse praticati dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati è descritta all'art. 2 della L. n. 108/1996.

[6] Tali condizioni devono essere distinte dallo stato di bisogno poiché meno gravi rispetto a quest'ultimo. Inoltre, le stesse possono essere solo momentanee, a fronte si una situazione patrimoniale del prenditore complessivamente sana. Le stesse, però, devono essere valutate oggettivamente, sulla base di parametri desunti dal mercato, e non attraverso un opinabile accertamento *ex post* sulla base delle valutazioni personali della vittima. In tema di usura in concreto cfr. Cass. pen. 7 maggio 2014, n. 18778, in *www.leggiditalia.it*, e Trib. Milano 7 luglio 2016, in *www.almaiura.it*.

[7] Dando rilevanza penale anche alla sola promessa il legislatore ha inteso punire uno stadio prodromico all'eventuale produzione del danno, alimentando quella dottrina che sostiene che l'usura, differenziandosi dalla truffa contrattuale, sia un reato di pericolo di pura condotta. In tema, M. B. MAGRO, *Riflessioni penalistiche in tema di usura bancaria*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2017, 3, in *www.penalecontemporaneo.it*.

[8] Cass. pen. 5 maggio 2003, n. 20148; Cass. pen. 26 marzo 2010, n. 12028; Cass. pen. 20 aprile 2016, n. 16372, tutte in *www.leggiditalia.it*. Cfr. anche Trib. Milano 5 maggio 2018, in *www.expartecreditoris.it*.

[9] Cass. pen. 4 novembre 2009, n. 42322; Cass. pen. 8 ottobre 2015, n. 40380, in www.*leggiditalia.it*. Per un approfondimento sul momento consumativo del reato di durata cfr. G. MAINAS, *I reati di durata e il tempus commissi delicti*, in *Rivista Cammino Diritto*, 2017, 7.

giuridicamente irrilevante. Ovviamente, da ciò consegue l'impossibilità di fissare la competenza territoriale del reato sulla base del luogo ove è avvenuta la stipulazione del contratto usurario, qualora alla promessa sia seguita la dazione della rata.

## *3. T.E.G.M, T.E.G. E PRINCIPIO DI SIMMETRIA / OMOGENEITÀ*

Il tasso effettivo globale medio si riferisce agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni che, annualmente, vengono accorpate in categorie omogenee dal M.E.F. Il T.E.G.M. comprende le commissioni, le remunerazioni a qualunque titolo e le spese, escluse le imposte e le tasse. I rilievi del tasso in esame vengono effettuati ogni tre mesi dalla Banca d'Italia per conto del MEF e sono pubblicate anche in Gazzetta Ufficiale.

Il tasso-soglia, dal 2011[10], è stabilito nel tasso effettivo globale medio risultante dall'ultima rilevazione, aumentato di un quarto, cui si devono aggiungere altri quattro punti percentuali di margine. In ogni caso, la differenza tra i due valori non può superare gli otto punti percentuali. Il superamento del T.S.U. non deve essere valutato con riferimento al tasso nominale ma occorre prendere come riferimento il T.E.G., ossia il tasso effettivo globale collegato al finanziamento[11].

All'interno del T.E.G. devono, dunque, essere ricompresi tutti i costi del finanziamento applicati dalla banca, a prescindere dalla loro denominazione, potendo essere esclusi solo i costi relativi a servizi liberamente scelti dal richiedente il credito[12]. Premesso ciò, deve essere che, per pacifica e costante giurisprudenza[13], concorrono alla rilevazione del T.E.G. pure le spese sostenute dal prenditore per assicurazioni o garanzie volte ad assicurare il parziale o totale rimborso del credito. Ciò anche quando beneficiario sia un ente diverso dallo stesso ente creditore. La Cassazione[14] ha poi chiarito che la prova del collegamento tra l'assicurazione e il contratto di credito, premesso che può essere fornita attraverso qualsiasi mezzo probatorio, risulta presunta se vi è contestualità tra l'erogazione del credito e la stipula della polizza.

In ordine alle regole predisposte al raffronto tra il concreto e specifico T.E.G. applicato con il T.E.G.M. rilevato con riferimento alla stessa tipologia di contratto, le Sezioni Unite, con sentenza n. 16303 del 20 giugno 2018[15], hanno posto fine ad un tormentato contrasto tra giurisprudenza di legittimità penale e quella civile[16]. Più nel dettaglio, il problema consisteva nello stabilire se gli elementi utili al calcolo del T.E.G. possano/debbano essere solo quelli rilevati periodicamente dalla Banca d'Italia e poi utilizzati ai fini della determinazione del T.E.G.M., costituente la base per il calcolo del T.S.U.; oppure se nel calcolo del T.E.G. possano legittimamente ricomprendersi anche elementi non considerati ai fini della individuazione del predetto tasso medio[17]. Con riguardo alla *vexata quaestio* della rilevanza della commissione di massimo scoperto ai fini del calcolo del T.E.G. per il periodo antecedente al 1 gennaio 2010, le Sezioni Unite del 2018 hanno chiarito che, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore

[10] Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal D.L. n. 70/2011, il quale ha modificato l'art. 2, co. 4, L. n. 108/1996 che, nella sua versione previgente, determinava il T.S.U. aumentando il T.E.G.M. della metà.

[11] Ciò è espresso chiaramente dallo stesso comma 4 dell'art. 644 c.p., il quale sancisce che "*per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito*". Come evidenziato anche da F. FIORUCCI, *Anatocismo, usura e Taeg/Isc nei mutui bancari, cit.,* p. 77, tale previsione si prefigge lo scopo di evitare un possibile aggiramento dell'intero istituto attraverso l'imputazione di somme a spese varie anziché a titolo di quota capitale o quota interessi.

[12] Cfr. commento a Trib. Palermo 11.02.2014 di A. LA LUMIA, *Usura: nel costo effettivo globale del finanziamento vanno compresi gli interessi di mora*, in *www.dirittobancario.it*, 13 Novembre 2014. Così anche Cass. 03 luglio 2014, n. 28928, in *www.leggiditalia.it*.

[13] Cass. 26 novembre 2021, n. 37058, in *www.leggiditalia.it*; Trib. Roma 15.06.2017, Trib. Torino 03.10.2017 in *www.ilcaso.it*.

[14] Cass. 4 aprile 2017, n. 8806; Cass. 16 aprile 2018, n. 9298, in *www.leggiditalia.it*. Sulla presunzione *iuris tantum* di collegamento cfr. anche Collegio di coordinamento ABF, decisioni nn. 249/2018 e 250/2018, in *www.arbitrobancariofinanziario.it*.

[15] Consultabile in *www.leggiditalia.it*.

[16] Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass. 22 giugno 2016, n. 12965. *Contra* Cass. pen. 3 luglio 2014, n. 28928; Cass. pen. 14 maggio 2010, n. 28743; Cass. pen. 19 febbraio 2010, n. 12028, tutte in *www.leggiditalia.it*.

[17] G. D'AMICO, *"Principio di simmetria" e legge anti-usura*, in *I Contratti*, 2017, 5, p. 501.

all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2-*bis* D.L. n. 185/2008, inserito dalla legge di conversione n. 2/2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108/1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (C.M.S.) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la "C.M.S. soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della C.M.S. media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta L. n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della C.M.S. in concreto praticata, rispetto a quello della C.M.S. rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientranti nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. In altri termini, è necessario svolgere una doppia comparazione, la prima tra il T.E.G. e il tasso soglia e la seconda tra la commissione di massimo scoperto concretamente applicata e quella "soglia"[18]. Come confermato dalle Sezioni Unite, dunque, il principio da seguire in materia è la c.d. regola di simmetria/omogeneità di confronto: il dato concreto del T.E.G. e quello astratto del T.E.G.M. devono essere raffrontati adoperando la medesima metodologia di calcolo e prendendo in considerazione i medesimi elementi[19].

Anticipando, già in questa sede, che gli interessi moratori sono da considerarsi ai fini del sindacato in tema di usura, a quest'ultimi si applicano le medesime considerazioni valevoli in tema di C.M.S. in ordine al rispetto del principio di omogeneità. Ciò significa che, contrariamente a quanto sostenuto da un consistente orientamento dottrinale e giurisprudenziale[20], le Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 19697 del 18 settembre 2020, aderendo alla prassi della Banca d'Italia[21], hanno affermato che il principio di simmetria debba necessariamente essere soddisfatto mediante il richiamo a elementi oggettivi, quali le rilevazioni della Banca d'Italia sulla maggiorazione media a titolo di interesse moratori nei contratti finanziari, utili a fissare un autonomo tasso-soglia di mora. In particolare, a partire dal Decreto MEF del 21 dicembre 2017, il quale ha recepito la nuova rilevazione delle maggiorazioni medie di mora condotta dalla Banca d'Italia, l'ultradecennale[22] e generica maggiorazione del 2,1% per i casi di ritardato pagamento è stata sostituita da altre maggiorazioni, aggiornate e parzialmente differenziate a seconda del tipo contrattuale. Ad

[18] Un'ulteriore (ma non meno importante) considerazione che occorre ricordare è quella - comune alla tematica degli interessi moratori - relativa al carattere meramente eventuale della previsione contrattuale della C.M.S., con la conseguenza che, se la misura (media) di questa commissione fosse stata considerata nel calcolo del T.E.G.M., si sarebbe determinato un generalizzato aumento del valore del tasso-soglia usurario. Si sarebbe infatti consentito alle banche che non prevedevano nei loro contratti alcuna C.M.S. di disporre di margini maggiori per la fissazione degli interessi, in danno della generalità dei clienti. In arg. cfr. anche F. A. CHIAVES, *Le commissioni di massimo scoperto alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 16303 del 20 giugno 2018*, in www.dirittobancario.it, 27 giugno 2018.

[19] Contrari al principio di simmetria/omogeneità G. D'AMICO, *"Principio di simmetria" e legge anti-usura*, *cit.*, p. 501 e R. MARCELLI, *I dubbi ermeneutici della Cassazione nn. 12965/16 e 22270/16 e l'egemonia della Banca d'Italia*, in www.ilcaso.it, 22 marzo 2017.

[20] C. COLOMBO, *Gli interessi nei contratti bancari*, in *I contratti bancari*, E. CAPOBIANCO (a cura di), Utet, Milano, 2016, p. 529 ss.; F. FIORUCCI, *Anatocismo, usura e Taeg/Isc nei mutui bancari, cit.,* p. 159; E. QUARTA, L. QUINTIERI, *La rilevanza usuraria degli interessi moratori dopo le Sezioni Unite n.19597/2020*, *cit.*, pp. 42 ss. e 149 ss. Nella giurisprudenza di legittimità, cfr. *ex multis*, Cass. 30 ottobre 2018, n. 27442, in www.leggiditalia.com: *"il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento: è infatti impossibile, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, pretendere che l'usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base non al saggio rilevato ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 2, ma in base ad un fantomatico tasso talora definito nella prassi di "mora-soglia", ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia".* Nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Napoli 13 febbraio 2018; Trib. Siena 21 novembre 2017; Trib. Udine 14 novembre 2017; Trib. Como 11 ottobre 2017; Trib. Massa 23 marzo 2016; Trib. Treviso 12 novembre 2014, tutti in www.ilcaso.it, www.expartecreditoris.it, www.dirittobancario.it, secondo i quali il tasso-soglia di mora non può non coincidere con il T.E.G.M. relativo a quel tipo di operazione, non potendosi accettare la tesi che afferma la legittimità di un tasso-soglia superiore a quello previsto dai D.M. proprio nel momento in cui il debitore si trova in difficoltà ad estinguere il debito.

[21] "Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura", 2013, consultabile in www.bancaditalia.it.

[22] *Rectius* ventennale: tale rilevazione di Bankitalia risale al lontano 2002.

oggi, infatti, i tassi di mora medi pattuiti presentano una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, una maggiorazione media pari a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e una maggiorazione media pari a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti[23].

## *4. LA DISCIPLINA CIVILISTICA DELL'USURA*

Da un punto di vista squisitamente civilistico, la norma principe di riferimento è sicuramente l'art. 1815 c.c., il quale, al secondo comma, così come riformulato dall'art. 4 L. n. 108/1996, dispone espressamente che la clausola attraverso la quale si sono convenuti interessi usurari è nulla e non è dovuto alcun interesse[24].

La *ratio legis* di una disposizione così drastica è facilmente rinvenibile, da un lato, nella volontà del legislatore di sanzionare aspramente il fenomeno dell'usura anche in ambito civile e, dall'altro, nell'esigenza di preservare il contratto di credito. Deve infatti ricordarsi che, altrimenti, il cliente di un contratto di mutuo dovrebbe restituire integralmente quanto ricevuto dal soggetto finanziatore in un'unica soluzione.

Oggetto della norma in esame, si anticipa, sono gli interessi *ab origine* usurari e gli effetti della sanzione civile incidono sulla natura stessa del contratto, trasformandolo da oneroso a titolo gratuito. Fatto salvo quanto si evidenzierà in sede di commento a C. App. Brescia 6 settembre 2021, n. 1095 con riferimento ai rapporti di conto corrente ancora in essere, la nullità della clausola da diritto ad esperire, entro il termine prescrizionale di dieci anni, l'azione di ripetizione *ex* art. 2033 c.c[25].

Dibattuto è poi se, oltre agli interessi usurari, debbano essere restituiti anche tutti gli altri oneri collegati al contratto di credito, ossia le commissioni, remunerazioni e le altre spese richiamate nel già analizzato art. 644, co. 4 c.p.

L'orientamento più rigoroso[26], secondo il quale la declaratoria di nullità non deve essere limitata alla sola clausola che prevede interessi usurari, si fonda sulle seguenti ragioni. Viene innanzitutto rilevato che l'art. 1815, co. 2 c.c. è norma di protezione del contraente più debole e che, limitando la ripetizione ai soli interessi usurari, si rischierebbe di eludere la volontà del legislatore. Inoltre, viene evidenziato il collegamento con gli artt. 121, co. 1, lett. e) e 125-*sexies*, co. 1 T.U.B., ove, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito. In quest'ottica, particolarmente interessante è la decisione n. 12830 del 8 giugno 2018 del Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario. Quest'ultimo, preso atto dell'esistente contrasto interpretativo, mutuando alcune considerazioni fatte dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017[27], ha affermato che *"il riferimento esplicito all'art. 1815, secondo comma cod. civ. contenuto nell'art. 1 del D.L. n. 394/2000 e l''inciso "comunque convenuti, a qualsiasi titolo" manifestano in modo palese la volontà del legislatore di stabilire uno stretto collegamento tra la norma civile e quella penale e, quindi, di interpretare, nella configurabilità dell'usura, il concetto di interessi in maniera onnicomprensiva, includendovi – anche ai fini civilistici - tutti i costi elencati nel 4° comma dell'art. 644 cod. pen.".* Per tali e tanti motivi, restano colpiti da nullità tutti gli oneri e le spese incluse nel calcolo

[23] In arg., cfr. P. L. FAUSTI, *Luci e ombre sugli interessi moratori: tra decisioni e novità normative*, nota a Trib. Como, 13 luglio 2017, in *Banca Borsa e Titoli di Credito*, 2019, 1, p. 18 ss.

[24] Il previgente testo normativo prevedeva invece che, in ipotesi di clausola usuraria, fossero comunque dovuti gli interessi legali.

[25] Cass. 30 agosto 2011, n. 17798, in *Massimario Giustizia Civile*, 2011, 9, p. 1254: il termine prescrizionale, nel mutuo, decorre dalla scadenza dell'ultima rata, configurando il pagamento dei ratei del mutuo un'unica obbligazione.

[26] Collegio di coordinamento dell'A.B.F. n. 12830/2018, in www.arbitrobancariofinanziario.it; Trib. Udine 26 settembre 2014 e Trib. Massa 11 ottobre 2017, in www.ilcaso.it.

[27] *"Una sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art. 1815, secondo comma, cod. civ. - pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute - il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla legge n. 108. Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 cod. pen."*, consultabile in www.leggiditalia.it.

del T.E.G., compresi i premi assicurativi ed escluse soltanto imposte e tasse[28].

L'orientamento meno rigoroso, invece, dando maggior rilievo al tenore letterale dell'art. 1815, co. 2 c.c., circoscrive la nullità alla clausola che prevede interessi usurari. Viene rilevato anche che la norma in esame ha un carattere sanzionatorio speciale che preclude una possibile interpretazione analogica. Da ultimo, confrontandosi anche con la previgente versione della norma, viene osservato che l'estensione della nullità anche agli altri oneri rischierebbe di legittimare un arricchimento ingiustificato del soggetto finanziato. In altri termini, Sul piano sistematico, si sottolinea che la natura afflittiva che connota la nullità della clausola sugli interessi usurari induce a ritenere che l'art. 1815, co. 2 c.c. abbia natura di una norma, se non eccezionale, di stretta interpretazione, in quanto espressione di una volontà punitiva normalmente estranea alla funzione rimediale della nullità.

La Cassazione, per orientamento ormai costante[29], ha affermato che l'art. 1815, co. 2 c.c., nel disporre che *"se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"*, intende per clausola la singola disposizione pattizia che prevede la corresponsione di interessi usurari, facendo così salve tutte quelle ulteriori pattuizioni che, anche all'interno della medesima clausola, prevedano l'applicazione di interessi legittimi.

## *5. L'USURARIETÀ SOPRAVVENUTA*

Com'è noto, la L. n. 108/1996 non ha dettato alcun regime transitorio diretto a disciplinare le conseguenze della (all'epoca) nuova normativa antiusura sui contratti stipulati antecedentemente ad essa ma ancora in essere e destinati a produrre effetti anche successivamente. In tale incertezza giuridica, diverse pronunce della Cassazione[30] hanno affermato la possibilità di estendere la normativa antiusura anche ai contratti pendenti, qualificando tali casi come un'ipotesi di usurarietà sopravvenuta e, conseguentemente, con la pregiudizievole applicazione del secondo comma del nuovo art. 1815 c.c.

Inoltre, numerose e differenziate tra loro erano le soluzioni che le corti di merito davano al medesimo problema[31].

Per rimediare a tale incertezza e sopire l'aspro dibattito in materia, come già visto precedentemente, il legislatore è intervenuto con il D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, "Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108", convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2001, n. 24. In sede di interpretazione autentica, quindi, è stato definitivamente chiarito che soltanto nei casi di pattuizioni di interessi *ab origine* usurari trovano applicazione gli artt. 1815, co. 2 c.c. e 644 c.p., così come ridisegnati dalla L. n. 108/1996. L'usura costituisce allora un vizio genetico, non configurabile *ex post* e verificabile esclusivamente al momento dell'insorgenza del vincolo contrattuale, con la conseguenza che, contrariamente alla citata Cassazione del 2000[32], devono essere ritenuti non sanzionabili le riscossioni di interessi superiori al tasso-soglia effettuate in forza di contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge antiusura[33].

Contro il c.d. decreto "salva banche" sono state mosse forti critiche, sfociate in diverse ordinanze di

[28] Il Collegio di coordinamento dell'A.B.F. citato richiama anche la sentenza 5 aprile 2017, n. 8806, della Prima Sezione della Corte Suprema, la quale aveva chiarito che "*ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo*".

[29] Cass. 15 settembre 2017, n. 21470. *Conf.* Cass. SS.UU. 18 settembre 2020, n. 19597; Cass. 9 novembre 2020, n. 24992, tutte in www.leggiditalia.com.

[30] Cass. 17 novembre 2000, n. 14899, con nota di F. DI MARZIO, in *Giustizia Civile*, 2000, 1, p. 3130; Cass. 22 aprile 2000, n. 5286 e Cass. 2 febbraio 2000, n. 1126, in *Il Corriere Giuridico*, 2000, p. 878.

[31] App. Milano 6 marzo 2002, in *I Contratti*, 2002, 7, p. 714: validità della clausola usuraria ma con riduzione degli interessi sino al rispetto del T.S.U.; Trib. Milano 13 novembre 1997, in *Il Corriere Giuridico*, 1998, p. 435: nullità della clausola usuraria e conseguente applicazione del tasso legale. Deve poi essere segnalata un'altra soluzione data dalla stessa Cass. 22 aprile 2000, n. 5286, in *Il Corriere Giuridico*, 2000, p. 878: nullità della clausola usuraria ma possibile sostituzione della stessa ex art. 1339 c.c. con la soglia massima consentita.

[32] V. nota 30.

[33] F. FIORUCCI, *Anatocismo, usura e Taeg/Isc nei mutui bancari, cit.*, p. 106.

rimessione[34] alla Corte Costituzionale, finanche nelle more della conversione dello stesso[35]. L'art. 1, co. 1 del decreto era, infatti, considerato dai giudici a *quo* lesivo del principio di uguaglianza *ex* art. 3 Cost. perché, prevedendo quale *tempus commissi delicti* il momento della conclusione del contratto e non la riscossione del capitale e degli interessi, provocherebbe un'irragionevole disparità di trattamento nei confronti di coloro che hanno contratto mutui prima dell'entrata in vigore della L. n. 108/1996. Sarebbe, inoltre, riservato un ingiustificato e irragionevole trattamento di favore alle banche perché verrebbero sanati comportamenti altrimenti usurari ed in contrasto con la *ratio* della stessa legge[36]. La Consulta ha giudicato costituzionalmente legittimo il decreto "salva banche" e la relativa legge di conversione perché la norma "*nel precisare che le sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ. trovano applicazione con riguardo alle sole ipotesi di pattuizioni originariamente usurari, impone – tra le tante astrattamente possibili – un'interpretazione chiara e lineare delle suddette norme codicistiche, come modificate dalla legge n. 108 del 1996, che non è soltanto pienamente compatibile con il tenore e la ratio della suddetta legge ma è altresì del tutto coerente con il generale principio di ragionevolezza*". È stato, invece, ritenuto parzialmente illegittimo l'art. 1, comma 2 nella parte in cui prevede che il tasso di sostituzione si applichi alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 e non al 31 dicembre 2000. Il differimento dell'operatività del tasso di sostituzione si rivelava, infatti, privo di ragionevolezza, così da porsi in contrasto con l'art. 3 Cost.

## *5.2.IL DIBATTITO GIURISPRUDENZIALE ANTE SEZIONI UNITE NR.* 24675/2017

Prima della nota pronuncia delle Sezioni Unite in materia[37], nonostante l'intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale, l'orientamento prevalente[38] era nel senso di qualificare le situazioni di superamento del T.S.U. durante il corso del contratto come ipotesi di usura sopravvenuta, sia esse dovute dalla stipula del contratto prima della legge antiusura, sia nel caso di variazioni al ribasso del tasso-soglia.

Rilevanti due pronunce[39] della Corte Suprema che, nella stessa composizione, ha operato una distinzione tra rapporti esauriti prima della legge antiusura e rapporti in corso. La Corte ha affermato, con riferimento a clausole contenute in contratti di conto corrente, che interessi superiori al tasso soglia trimestralmente rilevato, tanto corrispettivi quanto moratori, siano da considerarsi *"usurari e dunque automaticamente sostituiti anche ai sensi degli artt. 1419, secondo comma, e 1339 cod. civ [...]in relazione ai diversi periodi dai tassi soglia".* Il riportato *decisum* non è stato peraltro supportato da alcun apparato motivazionale. Il Collegio di Napoli dell'Arbitro Bancario Finanziario, con Decisione del 3 aprile 2013, n. 1796[40], chiamato nel successivo aprile a pronunciarsi sulla sorte di un contratto di finanziamento a utilizzo flessibile (c.d. *revolving*), il cui tasso effettivo globale medio aveva nel corso del rapporto superato in alcuni trimestri il tasso soglia, muovendo dal riportato nuovo indirizzo della Cassazione, ha precisato che la legge d'interpretazione autentica preclude rilievo all'usura sopravvenuta ai fini della declaratoria di nullità della

[34] Trib. Benevento 4 maggio 2001, iscritta al n. 587 del registro delle ordinanze 2001; Trib. Taranto 27 giugno 2001, iscritta al n. 703 del registro delle ordinanze 2001; Trib. Trento 18 marzo 2001, iscritta al n. 369 del registro delle ordinanze 2001.

[35] Trib. Benevento 30 dicembre 2000, iscritta al n. 153 del registro delle ordinanze del 2001.

[36] A. OLIVERIO, *La sentenza della Corte Costituzionale 29/2002 sui mutui usurari*, in *Diritto Bancario Tidona*, 16 settembre 2002

[37] Per una puntuale disamina degli indirizzi interpretativi che hanno animato il dibattito precedente a Cass. SS.UU. n. 24675/2017, cfr. G. SALVI, *L'usura sopravvenuta al vaglio delle Sezioni Unite tra negazionismo e correzione del contratto*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2017, 6, p. 795 e ss. All'interno del citato contributo vengono esposti tutti i principali meccanismi rimediali proposti dalla dottrina favorevole all'usura sopravvenuta.

[38] Trib. Roma 16 settembre 2014, in www.ilcaso.it; ABF Roma nn. 4036/2013, 1137/2013, 62072012 e ABF Napoli n. 17150/2013, in www.arbitrobancariofinanziario.it; Trib. Bologna 19 giugno 2001, in *Il Corriere Giuridico*, 2001, p. 1347.

[39] Cass. 11 gennaio 2013, nn. 602 e 603, in www.leggiditalia.it. Per un approfondito commento alle citate sentenze cfr. G. CARRIERO, *Credito, interessi, usura: tra contratto e mercato*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2016, 1, p. 109 ss.

[40] Consultabile in www.arbitrobancariofinanziario.it. Sulla scorta di una diversa motivazione incentrata sulla violazione degli obblighi di buona fede, v. Collegio di Roma, 29 febbraio 2012, n. 620, in www.arbitrobancariofinanziario.it.

clausola *ex* comma 2, art. 1815 c.c. ma non invece *"in quello di garantire l'efficacia nel corso del rapporto degli interessi divenuti nel tempo usurari"*. Tale soluzione, oltre a censurare la disparità di trattamento dei soggetti finanziati ravvisabile *ictu oculi*, evidenzia chiaramente come la condotta dei finanziatori che applicano tassi di interesse superiori al T.S.U. del relativo trimestre non può che configurarsi contraria a buona fede e non meritevole di tutela *ex* art. 1322 c.c[41]. Inoltre, altre pronunce[42] della Cassazione, sempre nell'ottica della configurabilità dell'usura sopravvenuta, hanno rilevato come il contratto di credito sia un contratto di durata e che, ai fini della sua validità, non può generare effetti vietati da una norma imperativa, con la conseguenza che, seppur non retroattiva, la disciplina antiusura dovrebbe comportare l'inefficacia *ex nunc* delle clausole usurarie. Non meno rilevanti, poi, quelle pronunce[43] che danno rilevanza, ai fini del giudizio di usurarietà, al momento della riscossione dei ratei usurari muovendo da alcuni argomenti forniti dalla disciplina del delitto di usura. Come già osservato, per la configurabilità del reato di usura, appartenente alla categoria dei delitti a condotta frazionata (o a consumazione prolungata), sono rilevanti anche le successive condotte di riscossione dei ratei usurari. Inoltre, l'art. 644-*ter* c.p., al fine di agevolare la repressione del delitto di usura prevede, *expressis verbis*, che "*la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale*", in deroga all'art. 158 c.p.

Come già accennato, un altro orientamento[44], invece, escludeva a vario titolo la configurabilità dell'usura sopravvenuta. Vi era infatti chi sosteneva che gli istituti di credito, in caso di sua configurabilità, sarebbero stati esposti ad un'ulteriore alea contrattuale, col rischio di non poter ottenere, in caso di riduzione del tasso-soglia, quanto legittimamente pattuito in sede contrattuale[45]. Con riferimento ad un rapporto di conto corrente già esaurito prima dell'entrata in vigore della L. n. 108/1996, la Cassazione[46] ha affermato che *"il D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 24, di interpretazione autentica della L. 7 marzo 1996, n. 108, secondo cui la natura usuraria dei tassi di interesse va determinata in riferimento al momento della convenzione e non a quello della dazione, non trova applicazione ai rapporti già esauriti prima della successiva entrata in vigore della suddetta L. n. 108 del 1996, senza che rilevi, in senso contrario, la pendenza successiva di una controversia sulle ragioni di credito di una delle parti"*. Argomento forte di questa tesi era dato dalla lettera dell'art. 1, co. 1 L. n. 24/2001, secondo il quale, ai fini della valutazione dell'usurarietà, rileva il momento in cui detti interessi sono convenuti o promessi, indipendentemente dal titolo o dal momento della loro effettiva dazione. Da ultimo, lo stesso art. 1815, co. 2 c.c. si riferisce agli interessi "*convenuti*".

### 5.3. *LA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE NR.* 24675 DEL 19 OTTOBRE 2017

Le Sezioni Unite, aderendo all'ultimo orientamento esposto, chiariscono definitivamente che il giudice è vincolato in maniera imprescindibile all'interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815, co. 2 c.c. data dall'art. 1, co. 1 D. L. n. 394/2000, il quale, come visto, ha pure superato il vaglio di legittimità della Consulta.

Le Sezioni Unite ritengono priva di ogni fondamento la tesi della illiceità degli interessi divenuti *in executivis* usurari, fondata su una

[41] A. A. DOLMETTA, *La Cass. n. 602/2013 e l'usura sopravvenuta*, in www.ilcaso.it, 13 gennaio 2013; U. MALVAGNA, *A commento della Comunicazione Banca d'Italia 3 luglio 2013: sull'usura sopravvenuta*, in www.ilcaso.it, 8 luglio 2013.

[42] Cass. 17 agosto 2016, n. 17150; Cass. 17 novembre 2000, n. 14899; Cass. 2 febbraio 2000, n. 1126, tutte in www.leggiditalia.com.

[43] Cass. pen. 2 dicembre 2014, n. 50397; Cass. pen. 26 agosto 2010, n. 32362, in www.leggiditalia.com.

[44] Cass. 19 febbraio 2014, n. 3968; Cass. 18 ottobre 2012, n. 17903; Cass. 13 dicembre 2010, n. 25182; Cass. 3 aprile 2009, n. 8138; Cass. 17 luglio 2008, n. 19698; Cass. 4 aprile 2003, n. 5324, tutte in www.leggiditalia.com. Trib. Savona 10 marzo 2016, in www.ilcaso.it.

[45] F. GAZZONI, *Usura sopravvenuta e tutela del debitore*, in *Rivista del notariato*, 2000, 6, p. 1450. In argomento cfr. G. MUCCIARONE, *Usura sopravvenuta e interessi moratori usurari tra Cassazione, ABF e Banca d'Italia*, in *Banca Borsa e Titoli di Credito*, 2014, 1, p. 438

[46] Cass. 13 maggio 2010, n. 11632, in www.leggiditalia.com.

presunta violazione di una legge imperativa. Viene infatti sottolineato come l'art. 644, comma 3 c.p. sia l'unica norma che "*contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità*", posto che finanche la sanzione civile *ex* art. 1815, co. 2 c.c. "*presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata da meccanismo previsto dalla l. 108*". In altri termini, la Corte evidenzia l'impossibilità di effettuare una valutazione di usurarietà di un tasso senza fare applicazione dell'art. 644 c.p., così come interpretato dal legislatore con la L n. 24/2001.

Inoltre, nonostante non fosse stata richiamata dalla ricorrente, le Sezioni Unite, per la rilevanza che detta tesi aveva nel presente dibattito assunto, ha altresì ritenuto opportuno trattare, per ragioni di completezza, la prospettabile ipotesi di illiceità della pretesa argomentata "*valorizzando, piuttosto che il meccanismo della sostituzione automatica di clausole ai sensi dell'art. 1339 c.c., e art. 1419 c.c., comma 2, il principio di buona fede oggettiva nell'esecuzione dei contratti, di cui all'art. 1375 c.c., per il quale sarebbe scorretto pretendere il pagamento di interessi a un tasso divenuto superiore alla soglia dell'usura come determinata al momento del pagamento stesso*". Secondo tale orientamento[47], dunque, il principio di solidarietà contrattuale, di cui al combinato disposto degli artt. 1375 c.c. e 2 Cost., conduce a ritenere che la condotta del creditore che riscuote interessi divenuti usurari non può ragionevolmente essere trattata alla stregua di un *post factum* non punibile. Ciò che questo filone mira a censurare è proprio il comportamento contrario a buona fede del finanziatore per l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata. Se così è, il debitore potrebbe allora paralizzare l'azione di adempimento avvalendosi dell'*exceptio doli generalis*, attraverso cui far vale un'inefficacia *ex bona fide* della pretesa illecita.

La Cassazione, contrariamente a quanto sostenuto dai fautori della poc'anzi esposta tesi, ha affermato che non è riscontrabile la violazione del canone di buona fede nell'esercizio, in sé considerato, dei diritti nascenti da un contratto legittimo, potendosi al massimo censurare i particolati modalità di esercizio in concreto di questi, che potrebbero qualificarsi scorrette in ragione di particolari circostanze[48]. Con quest'ultimo passaggio motivazionale la Suprema Corte se da un lato esclude la possibilità di considerare scorretta la pretesa del creditore in sé, dall'altro non delegittima completamente la possibilità, per il debitore, di ricorrere ai meccanismi rimediali desumibili dal canone generale della buona fede nonché dal dovere di solidarietà economica e sociale *ex* art. 2 Cost., in presenza però di particolari modalità o circostanze del caso.

Alla luce di quanto esposto, le Sezioni Unite hanno, da ultimo, enunciato il seguente principio di diritto: *"allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto".*

[47] Cfr. L. MENGONI, *Responsabilità contrattuale (diritto vigente)»*, in Enciclopedia del diritto, XXXIX, Giuffrè, 1988, p. 1090; O. CLARIZIA, *Sopravvenienze non patrimoniali e inesigibilità nelle obbligazioni*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, p. 98 e ss.; C. ROMEO, *I presupposti sostanziali della domanda di adempimento*, Giuffrè, 2008, p. 135 e ss.; F. PIRAINO, *La buona fede in senso oggettivo*, Giappichelli, 2015, p. 452.

[48] *Contra* Trib. Roma 2 settembre 2019, in www.ilcaso.it: "*l'interpretazione non è condivisibile atteso che non è vero che la titolarità di un diritto, soprattutto se di fonte contrattuale, non possa trovare una limitazione nella fase della sua esecuzione, laddove circostanze sopravvenute abbiano prodotto la violazione di norme di portata generale, sino a provocare una sorta di abuso "abuso del diritto"*". In arg. cfr. G. MORINI, *Il superamento del tasso soglia in executivis: un fenomeno che deve fare i conti con i limiti dell'autonomia contrattuale e l'abuso del diritto. Una possibile lettura della Cass. Sezioni Unite n. 24675/2017*, in www.ilcaso.it, 10 febbraio 2022.

Tale arresto, seppur successivamente seguito e confermato dagli stessi giudici di legittimità[49] e dal Collegio di coordinamento dell'A.B.F.[50], non è stato esente da aspre critiche, specie in sede dottrinale. Autorevoli autori[51] hanno così evidenziato come la normativa sull'usura non è una regolazione che si astrae dal sistema e scevra da una giustificazione assiologica, dovendo comunque essere interpretata alla luce dei valori costituzionali[52]. In altre parole, seguendo tale orientamento, se si volesse affermare che la pretesa di interessi divenuti superiori al T.S.U. *pro tempore* vigente non è illecito, ci si dovrebbe far carico del vaglio di conformità ai principi dell'ordinamento di tale risultato interpretativo, non potendosi escludere un perdurante controllo di meritevolezza e conformità agli obiettivi dell'ordinamento dell'atto privato oltre la fase genetica del rapporto[53].

Secondo altro filone dottrinale[54], favorevole alla pronuncia delle Sezioni Unite, tale soluzione, oltre ad essere rispettosa dei valori costituzionali, sarebbe pienamente coerente con la pronuncia della Consulta del 2002, lasciando impregiudicata la possibilità di individuare rimedi praticabili diversi dalla nullità della clausola in particolari situazioni. Infatti, è stato osservato che la scelta di ammettere il ricorso alla buona fede *in executivis* nelle sole ipotesi in cui rilevino particolari modalità o circostanze della dazione ha il pregio di riportare la stessa nei binari che le sono propri. Ciò poiché l'art. 1375 c.c. è regola di interpretazione e di esecuzione del contratto e non legittima alcun facile e incerto intervento di ortopedia giudiziaria ispirato da finalità di giustizia sostanziale. Da ultimo, secondo tale orientamento, sono da respingersi le critiche mosse verso la presunta eccessiva genericità della sentenza, posto che la stessa non tipizza le particolari circostanze legittimanti il ricorso all'art. 1375 c.c. Le circostanze richiamate dalle Sezioni Unite sono facilmente identificabili in quelle modalità invasive, moleste e aggressive con cui gli enti di credito riscuotono i crediti, come individuate e sanzionate dall'AGCOM.

L'applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, però, è stata esclusa nei contratti di conto corrente che abbiano subito periodiche, seppur legittime, modifiche *ex* art. 118 T.U.B. in relazione ai tassi, configurandosi così una situazione di usura originaria[55].

## *6. USURA ED INTERESSI MORATORI: IL DIBATTITO GIURISPRUDENZIALE ANTE SEZIONI UNITE NR. 19597/2020*

Prima del citato intervento delle Sezioni Unite, con riferimento ai rapporti tra la disciplina antiusura e gli interessi moratori, era nato un aspro contrasto dottrinale e giurisprudenziale, alimentato dalle perduranti incertezza dovute dall'esclusione degli interessi di mora dalla base di calcolo del T.E.G.M.

Secondo un primo e maggioritario orientamento[56], la normativa antiusura deve abbracciare sia gli interessi corrispettivi che quelli di mora, autonomamente considerati. Molteplici sono gli argomenti a sostegno della predetta inclusione, a partire dalla stessa lettera dell'art. 1, co. 1 D.L. n. 394/2000 che, seppur introdotto nel tentativo di dirimere i contrasti circa la configurabilità dell'usura sopravvenuta, è stato anche qui richiamato per via dell'inciso secondo il quale "*si intendono usurari gli*

[49] Cass. 19 aprile 2018, n. 9762; Cass. 30 gennaio 2018, n. 2311, in www.leggiditalia.it.

[50] Collegio di coordinamento dell'A.B.F. n. 7440/2018, in www.arbitrobancariofinanziario.it.

[51] In arg. cfr. G. SALVI, *L'irrilevanza dell'usura sopravvenuta alla luce del vaglio (forse) definitivo delle sezioni unite,* in *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2018, 4, p. 517 e ss.

[52] G. VETTORI, *Squilibrio e usura nei contratti*, Cedam, 2002, p. 25; L. MORISI, *Il tramonto dell'usura sopravvenuta*, in *I Contratti*, 2017, 6, p. 647; G. GUIZZI, *Le Sezioni Unite e il de profundis per l'usura sopravvenuta*, in *Il Corriere Giuridico*, 2017, 12, p. 1500.

[53] P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, p. 335 e ss.

[54] G. GUIZZI, *Le Sezioni Unite e il de profundis per l'usura sopravvenuta*, in *Il Corriere Giuridico*, 2017, 12, p. 1484 e ss.

[55] App. Brescia 6 settembre 2021, n. 1095; Trib. Padova 23 gennaio 2018, in www.ilcaso.it.

[56] *Ex multis*, di legittimità: Cass. 4 ottobre 2017, n. 23192; Cass. 6 marzo 2017, n. 5598; Cass. 11 gennaio 2013, nn. 602 e 603; Cass. 25 gennaio 2011, n. 1748, tutte in www.leggiditalia.it. *Ex multis*, di merito: Trib. Treviso 9 aprile 2018; Trib. Bari 2 febbraio 2018; Trib. Torino 27 aprile 2016; Trib. Benevento 11 maggio 2016; Trib. Pescara 30 aprile 2015, tutte in www.ilcaso.it, www.expartecreditoris.it, www.dirittobancario.it. In arg. cfr. A. STILO, *Usura e interessi di mora: secondo le Sezioni Unite è questione di simmetria*, in *I Contratti*, 2020, 6, p. 648.

*interessi [...] promessi o convenuti, a qualunque titolo*". Tale interpretazione ermeneutica[57] è stata poi ulteriormente rafforzata dal richiamo alla relazione di accompagnamento alla novella del 2000, nella quale erano state comprese espressamente tutte le tipologie di interesse "*sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio". Ad abundantiam*, si è osservato come la già citata Corta Costituzionale, nella pronuncia n. 29 del 25 febbraio 2002, ha evidenziato come il riferimento agli interessi convenuti a qualunque titolo renderebbe plausibile l'assunto secondo il quale il tasso-soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori[58]. Altro argomento è poi quello che, concentrandosi sul profilo funzionale, sottolinea come entrambi gli interessi costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto, nel primo caso volontariamente, nel secondo caso involontariamente. Ancora, valorizzando la *ratio* della disciplina antiusura, si osserva che il criterio oggettivo previsto dalla Legge n. 108/1996 ha la duplice finalità di tutelare le vittime dell'usura e il superiore interesse pubblico all'ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche, fini che sarebbero vanificati ove si escludessero dall'ambito di applicazione gli interessi moratori. Con la paradossale conseguenza che, in caso contrario, il creditore potrebbe addirittura giovarsi dell'inadempimento e, di conseguenza, adottare pratiche fraudolente, quale il fissare termini di adempimento brevissimi per indurre facilmente la mora e lucrare gli interessi. Da ultimo, la circostanza che i decreti del M.E.F. non includano gli interessi moratori nella definizione del T.E.G.M. non rileva, essendo, anzi, consequenziale alle stesse previsioni della L. n. 108/1996. Quest'ultima, infatti, costruirebbe il giudizio di usurarietà su di un unico tasso-soglia per ciascun tipo di finanziamento, distinguendo solo i diversi tipi contrattuali, non anche tra le differenti specie di costo del credito, posta la previsione di uno spread tra T.E.G.M. e tasso-soglia diretto proprio a consentire una modulazione dell'offerta di credito anche in misura ulteriore rispetto ai parametri di mercato[59].

L'orientamento minoritario[60] che esclude *tout court* gli interessi di mora dalla valutazione dell'usurarietà, si giova invece di una piana interpretazione degli artt. 1815, co. 2 c.c. e 644, co. 1 c.p., i quali, riferendosi ai soli interessi "*in corrispettivo di una prestazione di denaro*", sembrerebbero richiamare la necessaria presenza del sinallagma. Collegandosi a quanto appena argomentato, con riferimento alla funzione degli interessi, è stato affermato che mentre quelli corrispettivi hanno funzione esclusivamente remunerativa, quelli moratori, invece, hanno funzione risarcitoria *ex* art. 1224 c.c., essendo volti a ristorare il danno conseguente l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria[61]. Ancora, l'esclusione è stata motivata sulla base dell'inquadrabilità dell'interesse di mora nell'art. 1382 c.c. che, se eccessivo, poteva essere ridotto d'ufficio dal giudice *ex* art. 1384 c.c., con conseguente inapplicabilità dell'art. 1815, co. 2 c.c. L'argomento più forte di questo filone interpretativo[62], però, era rappresentato dal c.d. principio di simmetria, posto il mancato rilievo degli interessi moratori nel tasso-soglia. In altri termini, posto che gli interessi moratori sono esclusi dalla base di calcolo del T.E.G.M., sorgeva un'insuperabile problematica

[57] C. CICERO, M. MAXIA, *La questione dei rapporti tra interessi di mora e usura, in attesa delle Sezioni Unite*, nota a Cassazione civile, 22 ottobre 2019, n. 26946, sez. I, in *Rivista del Notariato*, 2020, 1, p. 104 e ss.

[58] E. QUARTA, L. QUINTIERI, *La rilevanza usuraria degli interessi moratori dopo le Sezioni Unite n.19597/2020*, *cit.*, pp. 35 e 36; O. T. SCOZZAFAVA, *Interpretazione autentica della normativa in materia di usura e legittimità costituzionale - Il commento*, in *I Contratti*, 2002, 6, p. 545 e ss.

[59] A. STILO, *Usura e interessi di mora: secondo le Sezioni Unite è questione di simmetria*, *cit.*, p. 650.

[60] In chiave storica, T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie. Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, Cedam, 2011, p. 317, che nega l'omogeneità di disciplina e trattamento tra interessi moratori e corrispettivi. Anche l'A.B.F. (Collegio di coordinamento, n. 1875/2014, in www.arbitrobancariofinanziario.it) propendeva per questa tesi, come rilevato dalla stessa Cass. SS.UU. 18 settembre 2020 n. 19597, in www.leggiditalia.it: "*i fautori della tesi restrittiva [...] annoverano ampia giurisprudenza di merito, numerosa dottrina e l'Arbitro bancario e finanziario*".

[61] V. TAVORMINA, *Banche e tassi usurari: il diritto rovesciato*, in *I Contratti*, 2014,1, p. 92.

[62] Trib. Milano 2 marzo 2020; Trib. Milano 17 gennaio 2020; Trib. Milano 13 gennaio 2020; Trib. Bologna 6 marzo 2018; Trib. Roma 19 febbraio 2018; Trib. Milano 27 settembre 2017; Trib. Napoli 10 luglio 2017; Trib. Brescia 8 giugno 2017; Trib. Monza 19 giugno 2017, tutte in www.dirittobancario.it, www.dejure.it, www.expartecreditoris.it. Per un'analisi della giurisprudenza in tema di interessi moratori ed usura cfr. A. DI BIASE, *Profili civilistici dell'usura bancaria nell'elaborazione della giurisprudenza italiana*, in *I Contratti*, 2018, 3, p. 331 e ss.

circa il raffronto di questo dato con il T.E.G. del singolo rapporto proprio in virtù di quel principio di simmetria/omogeneità espresso dalle Sezioni Unite nel 2018 con riferimento alla commissione di massimo scoperto, onde nel T.E.G. del singolo rapporto gli interessi moratori non dovevano essere conteggiati.

### *6.1. LA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE NR. 19597 DEL 18 SETTEMBRE 2020*

Le Sezioni Unite, dopo aver ripercorso il dibattito dottrinale e giurisprudenziale come sintetizzato nel paragrafo precedente, alla luce della *ratio* propria della disciplina antiusura[63], hanno ritenuto che "*il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela*".

Innanzitutto, il Collegio rileva l'impossibilità di affidare la delicata soluzione a tale problema al solo dato letterale, data la mancanza di univocità, *in primis*, degli indici storici, perché la disciplina è mutevole e il legislatore non è tenuto ad adottare soluzioni in continuità con le scelte pregresse. Ancora più importante è la considerata non univocità e irrilevanza della "*mancata rilevazione del tasso di mora nel T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio) da parte dei decreti ministeriali, che costituisce un evento meramente accidentale privo di valenza ermeneutica*".

La Suprema Corte ha poi affermato che l'applicazione del meccanismo di tutela *ex* art. 1384 c.c. rischierebbe di produrre una casistica difforme sul piano nazionale "*oltre che, verosimilmente, condurre al mero abbattimento dell'interesse pattuito al tasso soglia, pur integrato con quello rilevato quanto agli interessi moratori, e non al minor tasso degli interessi corrispettivi*".

Entrando più nello specifico, le Sezioni Unite argomentano la riconduzione degli interessi di mora all'interno della normativa antiusura attraverso la soluzione delle seguenti questioni.

Esse affermano che, nonostante la clausola che prevede gli interessi moratori possa venir inquadrata all'interno del *genus* delle clausole penali *ex* art. 1382 c.c., incorporando l'*incertus an* e l'*incertus quando* del pagamento, la stessa deve comunque rispettare i limiti antiusura.

Con riferimento poi alla determinazione del tasso medio di mora, come già osservato in precedenza, aderendo alla prassi della Banca d'Italia, il Collegio ha affermato che il principio di simmetria deve necessariamente essere soddisfatto mediante il richiamo a elementi oggettivi, quali le rilevazioni della Banca d'Italia sulla maggiorazione media a titolo di interesse moratori nei contratti finanziari, utili a fissare un autonomo tasso-soglia di mora. Se i decreti non recano neppure l'indicazione della maggiorazione media della mora, resta il termine di confronto del T.E.G.M. così come rilevato.

In caso di accertamento di avvenuto superamento della soglia antiusura da parte del tasso di mora, attraverso un'interpretazione ermeneutica che non è stata esente da forti critiche[64], la Corte ha sì ribadito l'applicazione dell'art. 1815, co, 2 c.c., ma in una lettura che preservi il prezzo del denaro. Essa sostiene che la norma citata debba trovare applicazione limitatamente alla clausola che prevede interessi superiori al tasso-soglia. Invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti ai sensi dell'art. 1224, co. 1, c.c. La motivazione sottesa a tale soluzione muove dalla considerazione secondo cui "*la regolamentazione del mercato del credito, la quale si giova di plurime tutele generali e speciali previste dal diritto positivo, non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi*

[63] *Rectius, "pluralità di rationes legis, quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario".*

[64] E. QUARTA, L. QUINTIERI, *La rilevanza usuraria degli interessi moratori dopo le Sezioni Unite n.19597/2020*, *cit.*, p. 160.

*obblighi con puntualità: come avverrebbe qualora, all'interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo (inesistente), con l'obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonché allo stesso principio generale di buona fede, di cui all'art. 1375 c.c.*".

Tale conclusione è poi confortata dalla primaria esigenza di coerenza e non contraddittorietà col diritto eurounitario, come meglio specificato dalle operazioni di interpretazione della CGUE[65].

Quest'ultima, infatti, con riguardo alle direttive in materia di consumatori, ha ritenuto che siano dovuti gli interessi corrispettivi anche nei casi in cui venga meno la clausola attraverso il quale siano stati pattuiti i moratori[66]. Quanto agli effetti concreti della risoluzione, tenuto conto che il contratto di mutuo, nel cui *genus* va ricondotto ogni finanziamento, è un contratto di durata ai sensi e agli effetti dell'art. 1458 c.c., caduta la clausola sugli interessi moratori, le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute nella loro integralità, comprensive degli interessi corrispettivi in esse già conglobati, oltre agli interessi moratori sull'intero nella misura dei corrispettivi pattuiti. Ovviamente, per la produzione di tale effetto, il tasso pattuito in relazione agli interessi corrispettivi deve essere lecito.

Ulteriore questione è quella della rilevanza giuridica sia del tasso astratto, sia di quello in concreto applicato, a diversi effetti. In merito la Corte rileva che "*sovente il contratto prevede un tasso degli interessi moratori, sebbene, poi, al momento dell'inadempimento, la banca applichi, a tale titolo, un tasso di misura inferiore. Onde se, da un lato, non può essere disconosciuto l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per la presenza attuale in contratto di una clausola degli interessi usurari, dall'altro lato sarà limitato l'effetto del giudicato di accertamento, non idoneo automaticamente a valere con riguardo alla futura applicazione di un interesse moratorio in concreto, ma solo ad escludere che l'interesse pattuito sia dovuto*". In altri termini, posto che ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato, se il finanziato agisca in accertamento in corso di regolare rapporto, ottenendo sentenza di nullità della clausola illecita, ciò non potrà permettergli di rendersi inadempiente, né di pretendere che nessun interesse gli sia applicato.

Da ultimo, in ordine agli oneri probatori che devono essere assolti dalle parti processuali nelle controversie sulla debenza degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la Corte ha enunciato quanto segue: "*da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento. Dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto: fra di essi, la pattuizione negoziata della clausola con il soggetto sebbene avente la veste di consumatore, la diversa misura degli interessi applicati o altro*"[67].

[65] In arg. Corte di giustizia 26 marzo 2019, C-70/17 e C-179/17, Abanca Corporacion Bancaria SA e Bankia SA, punto 53; Corte di giustizia 21 gennaio 2015, C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13, Unicaja Banco e Caixabank, punto 29; Corte di giustizia 17 luglio 2014, C-169/14, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, punto 23; Corte di giustizia 30 aprile 2014, C-26/13, Kasler e Keslernè Rebai, punto 82; Corte di giustizia 30 maggio 2013, C-488/11, Asbeek Brusse e de Man Garabito, punto 59, tutte in www.curia.europa.eu.

[66] V. Direttiva 93/13/CEE. Corte di giustizia 7 agosto 2018, cause riunite C 96/16, Banco Santander SA e C-94/17, Rafael Ramon Escobedo Cortes, in www.curia.europa.eu.

[67] Per un'attenta disamina dell'applicazione dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite del 2020 ad opera della giurisprudenza postuma a detta pronuncia, E. QUARTA, L. QUINTIERI, *La rilevanza usuraria degli interessi moratori dopo le Sezioni Unite n.19597/2020, cit.*, p. 170 e ss.